

Argomenti salute e sicurezza 18/10: riunioni periodiche - iniziative unitarie - corso RLST –
- varie.

Difficilmente è vinto
colui che sa conoscere
le forze sue e quelle del nemico.

Nicolò Machiavelli
Dell'arte della guerra

RIUNIONI PERIODICHE

In questo periodo molte aziende procedono a convocare le riunioni periodiche per cui val la pena di ricordare a tutti che tale incontro obbligatorio va utilizzato al massimo.

Nel merito delle riunioni vi ricordo che non essendo previsto nessuno vieta che nella riunione periodica possano partecipare altre figure oltre a quelle che vi devono obbligatoriamente partecipare (datore di lavoro o suo delegato, medico competente, responsabile del servizio prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Diverse aziende interessate a una vera collaborazione sul tema della salute hanno accettato la presenza di rappresentanti del sindacato. **Quindi, vale la pena di chiederlo, in caso di risposta positiva tanto di guadagnato.**

V'invito a considerare nella riunione le seguenti norme.

Art. 35 comma 2, DLgs 81/08:

Nel corso della riunione il **datore di lavoro sottopone** all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi d'informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Quindi

- a) Se non è ancora stata consegnata copia del DVR al RLS si richiede che ciò venga fatto (nel sito trovate la sentenza di Milano in merito consegnatene copia). Se ciò non avviene fate mettere a verbale che a vostro parere è violato art. 18 comma 1 lettera o;
- aa) l'entrata in vigore il 31-12-2010, della valutazione del rischio stress lavoro correlato dovrebbe vedere anche quest'argomento trattato nella riunione

periodica o in altra specifica. A tal proposito rimando materiale specifico già inviatovi e presente sul sito.

- b) l'andamento degli infortuni delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria spesso sono bellamente bypassati per cui va sollecitata la comunicazione (meglio sarebbe consegna) specifica degli stessi. Verificare se le scadenze per le visite del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria sono state rispettate.
- c) sui DPI spesso non si presta particolare attenzione al fatto che i lavoratori non sono messi a conoscenza di tutti i DPI indicati nel DVR, né si forniscono loro precise informazioni: sulla loro sostituzione quando usurati (art. 77 comma. 4 lettera, a), sulla pulizia degli stessi quando lo stesso indumento è usato da più lavoratori (art. 77 com. 4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione di DPI quando questi non sono adatti al lavoratore (art. 76 com. 2);
- d) anche quest'aspetto è spesso sottovalutato e nei verbali di riunioni periodiche si trova al massimo la dicitura "il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comunica che l'azienda ha informato e formato o ha in progetto di informare e formare il personale". Occorre svolgere il ruolo che la legge affida ai RLS, anzitutto:
 1. si chiedono i programmi di formazione delle varie figure, si richiede se gli stessi sono stati predisposti in collaborazione con Organismo Paritetico Provinciale (art. 37 com. 12), ovviamente si richiede documentazione dell'avvenuto coinvolgimento dell'OPP territorialmente competente;
 2. si sollecita, ove non fatto, la partecipazione dei RLS ai corsi di aggiornamento periodico annuale (art. 37 com. 11) obbligo che risale al maggio 2008
 3. visto che le linee guida su stress-lavoro correlato, prevedono informazione dei lavoratori e formazione dei dirigenti, preposti e RLS (vedi manuale) si richiede come e quando l'azienda intenda intervenire e come si garantisce la partecipazione dell'RLS al processo informativo e formativo.
 4. l'art. 28 al comma 1, prevede la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, **e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui è resa la prestazione di lavoro.** Ovvio quindi è non solo la particolare attenzione che la legge al fatto che informazione e formazione avvenga in modi che garantiscano a tutti i lavoratori la comprensione delle norme, ma anche l'invito che la valutazione dei rischi tenga conto dell'età e del sesso dei lavoratori. Il riferimento alla tipologia contrattuale è poi strumento per essere attenti anche allo sterminato mondo dei lavoratori precari o meno garantiti che spesso

lavorano al nostro fianco. Ergo la gran parte delle valutazioni dei rischi andrebbe rivista.

Vi ho brevemente ricordato alcuni aspetti del comma 2, ma come tutti sanno dopo il 2 viene il 3 (buone prassi e obiettivi di miglioramento), poi il 4 (possibilità di tenere altre riunioni periodiche oltre l'annuale esempio per stress-lavoro correlato), il 5 (redazione del verbale della riunione) dateci un occhio prima della riunione vi potrebbero venire proposte interessanti.

Vi ricordo, infine, che il **DVR** redatto a conclusione della valutazione del rischio (che andrebbe esaminato punto) può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, **deve essere munito** anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, **di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato (art. 28 com. 2).**

PROSSIME INIZIATIVE

Grande Distribuzione Organizzata: Abbiamo proposto a Fisascat e Uiltucs regionali un programma di lavoro unitario su salute e sicurezza a partire dalla GDO da effettuare entro la prima metà di ottobre, spero quindi che potremo definire unitariamente le prossime iniziative.

ESSELUNGA: a seguito del coordinamento nazionale di Bologna del 27-09-2010 è stato richiesto unitariamente un'incontro all'azienda da tenersi entro il mese di ottobre. Nel frattempo continua la tutela sindacale e legale dei lavoratori che dovessero essere allontanati dal lavoro perche giudicati inidonei alla mansione. L'azienda ha proceduto a retribuire regolarmente ai partecipanti degli incontri sullo stress le ore impiegate per riunioni del 20 e 21 luglio. Seguirà comunicazione specifica per RSU/RLS.

SERVIZI PULIZIE OSPEDALIERE: come già avvenuto a luglio per le mense (centri cottura), è in preparazione per novembre un'incontro in cui saranno presentati i risultati del progetto ASL della città di Milano su: DVR, sopralluoghi e assemblee tenutesi nei principali ospedali milanesi.

AUTOGRILL e Mc DONALDS': stiamo attendendo risposta delle rispettive aziende alle lettere inviate (vedi qui sotto). Va rilevato che anche a seguito delle nostre sollecitazioni nel corso dell'incontro nazionale dello scorso settembre e dell'impegno costante di diversi RLS/RSU in tutto il paese, Autogrill ha pur senza condividere le scelte con RLS, ha proceduto a cambiare le procedure per la sostituzione delle scarpe al personale che ha riscontrato problemi con il modello base. Mettendo a disposizione in caso necessita diversi modelli.

CORSO PER RLST: finalmente il 14 ottobre partirà il corso di formazione per i nove Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per Milano e Provincia (vedi qui sotto), **se ci sono RLST di altre province della Lombardia nominati e non ancora formati possono rivolgersi all'OPP di Milano per partecipare al corso.** Una volta formati, le compagne e i compagni che svolgeranno quel ruolo, potranno essere un valido supporto per tutti.

SENTENZA CASSAZIONE SU RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

27 agosto 2010 - Con sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione, ha affermato che la designazione alla responsabilità del servizio di prevenzione e protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente ad una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

SENTENZA CASSAZIONE

Controllo del committente e del responsabile lavori

Con sentenza n. **27356** del **14 luglio 2010**, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esula il committente o il responsabile dei lavori dal verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, alle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Cordiali saluti a tutti
Giorgio Ortolani

Qui sotto trovate:

- lettera MC Donalds
- lettera Autogrill
- programma corso per RLST Milano